



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 25 DEL 31/05/2022

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 -
CONFERMA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **31 (TRENTUNO)** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:15** nell'Auditorium della sede dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria a Monte in via Querce, in adempimento alle prescrizioni in materia di protocolli sulla sicurezza Covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot. 8363 del 26/05/2022.
Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	LUCCHESI Maurizio	Presente
4	MACCANTI Elisabetta	Presente
5	MICHI Roberto	Presente
6	VANNI Luca	Presente
7	LEONORI Michele	Assente
8	BERNARDESCHI Nicla	Presente
9	BONTA' Johann	Presente
10	MELANI Silvano	Presente
11	TANTUSSI Brunella	Presente
12	NOVI Valentina	Assente
13	FARAONI Patrizia	Assente
14	DIOMELLI Manola	Presente
15	PETRI Francesco	Presente
16	DINI Gianpaolo	Presente
17	PUCCINI Emanuele	Assente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Bernardeschi, Tantussi, Dini.

Oggetto: Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022– Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2024.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04/03/2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'annualità 2021;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 2019 dispone all'art. 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- la Circolare del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 19 del 2 marzo 2022, contenente la comunicazione del differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-2024 per gli Enti Locali è infatti stato differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del "Milleproroghe 2022".

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Economico -Finanziario Rag. Banti Simonetta
- il parere del Revisori dei Conti allegato;
- il vigente Statuto;
- D. Lgs. 267/2000

Con voti

Consiglieri Presenti n. 13 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Diomelli, Petri, Dini;

Consiglieri Assenti n.4: Leonori, Novi, Faraoni, Puccini;

Consiglieri favorevoli n. 11: Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Dini;

Consiglieri Astenuti n.2: Petri, Diomelli;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria già vigenti per l'anno 2021, così come di seguito riportate:

- **1,06 %** - aliquota base
- **0,86 %** - aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 - C/2-C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale . Ai fini dell'applicazione , il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.
- **0,60 %** - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazioni:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- **0,56%** Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di **locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:**

Zone Omogenee	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
Zona Unica	Meno di 10 anni	Più di 10 anni	Meno di 25 anni	Più di 25 anni	Meno di 50 anni	Più di 50 anni
	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

Entro il 31/12 a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

- **0,86%** Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31/12, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

- **0,10%** Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
- Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esentati dal pagamento dell'IMU;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
3. di provvedere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Con votazione:
 Consiglieri Presenti n. 13 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Diomelli, Petri, Dini;
 Consiglieri Assenti n.4: Leonori, Novi, Faraoni, Puccini;
 Consiglieri favorevoli n. 11: Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Dini;
 Consiglieri Astenuti n.2: Petri, Diomelli;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



Verbale n. 13 del 25 maggio 2022

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO “ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 - CONFERMA”.

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, il Revisore Unico dott. Pasquale Di Gioia, nominato con delibera consiliare n.9 del 14.01.2021,

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs 267/2000 in materia di funzioni degli organi di revisione degli enti locali che dispone che gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali esprimano, con le modalità stabilite dal regolamento, pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma*” relative all'anno 2022;

considerato

che la proposta di deliberazione in oggetto, di conferma le aliquote già applicate nell'anno precedente con delibera di C.C. n. 21 del 4 marzo 2021, è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica recepiti nel bilancio di previsione 2022-2024;

tenuto conto

che la proposta di deliberazione sarà assunta nei termini per l'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024 che, per effetto dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, è stato prorogato al 31 maggio 2022, e pertanto la modifica regolamentare potrà avere effetto a far tempo dal 1° gennaio 2022;

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

esprime

il proprio parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma*” relative all'anno 2022.

Il Revisore Unico

Dott. Pasquale Di Gioia



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022– Conferma.

Santa Maria a Monte, 23.05.2022

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 07.06.2022 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 22.06.2022 .

Santa Maria a Monte, 07.06.2022

L'incaricato della pubblicazione

f.to Dott.ssa Erika Biasci

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale.